

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2019

107/2019/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2019, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1058^a riunione del 26 marzo 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione

delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com (di seguito: deliberazione 172/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com (di seguito: deliberazione 359/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com (di seguito: deliberazione 475/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com (di seguito: deliberazione 711/2018/R/com);
- la comunicazione della Sogin prot. 16499, del 22 marzo 2019 (prot. Autorità 7199 del 25 marzo 2019) (di seguito: comunicazione 22 marzo 2019);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 3114. del 11 marzo 2019 (prot. Autorità 6144 del 12 marzo 2019);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. 14905, del 11 marzo 2019 (prot. Autorità 6499 del 15 marzo 2019) (di seguito: comunicazione 11 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 711/2018/R/com, l’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2019:
 - ha confermato il valore delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze domestiche previste dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;

- ha adeguato in diminuzione tutte le aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze non domestiche al fine di riassorbire gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
- ha riattivato la componente tariffaria A_{RIM} , per tutte le utenze, fissandone il livello in significativo rialzo, anche rispetto a quello del II trimestre 2018, onde permettere un recupero del mancato gettito determinatosi nel secondo semestre 2018;
- con la comunicazione del 11 marzo 2019, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi, fino alla fine del corrente anno;
- detti aggiornamenti evidenziano un peggioramento, rispetto alle previsioni precedenti, in relazione al fabbisogno economico del conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3); e che detto peggioramento è riconducibile per lo più al significativo ridimensionamento a consuntivo 2018 e nelle previsioni 2019 del PUN;
- le stime aggiornate (sulla base dei risultati della raccolta dati sul portale della Cassa messo a disposizione dal 15 maggio 2018 fino al 9 luglio 2018) confermano invece il valore complessivo di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2018, pari a circa 1,7 miliardi di euro;
- quanto evidenziato nei precedenti due alinea implica che per il conto A3, alla fine del 2019, è previsto un limitato disallineamento tra gettito ed oneri di competenza;
- sulla base dei dati più aggiornati disponibili si è evidenziato che la manovra adottata con la deliberazione 711/2018/R/com non è sufficiente a riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici realizzatosi nel corso del secondo semestre 2018 per effetto delle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com; e che per raggiungere detto obiettivo è necessario procedere nel corso del 2019 ad un'ulteriore modifica differenziata delle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} applicate ai soli utenti domestici;
- il gettito dell'elemento A_{2RIM} della componente tariffaria A_{RIM} risulta, da diversi trimestri, inferiore al livello necessario a coprire gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma al comma 48.1, lettera a) del TIT (di seguito: conto A2), tenuto conto anche degli oneri derivanti dagli obblighi di versamento annuale al bilancio dello Stato previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006;
- il gettito dell'elemento A_{4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} risulta adeguato agli oneri in capo al conto di cui al comma al comma 48.1, lettera c), del TIT, ma non sufficiente a recuperare un precedente deficit manifestatosi in esito all'ampliamento del perimetro del regime tariffario speciale, con effetto retroattivo al 2015, ai sensi della legge 167/17;

- il gettito dell'elemento *A_{SRIM}* della componente tariffaria *A_{RRIM}* risulta attualmente adeguato agli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 48,1, lettera p), del TIT, ma non sufficiente a recuperare l'effetto cumulato di lievi disallineamenti tra oneri e gettiti di competenza evidenziatisi in anni precedenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 22 marzo 2019, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, un aggiornamento del piano finanziario 2019, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 923/2017/R/com, considerata le disponibilità finanziarie del conto di cui al comma 70.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla componente UG1, l'Autorità ha annullato temporaneamente la medesima componente;
- in esito ai risultati di perequazione di competenza dell'anno 2017, le disponibilità di cui al precedente alinea risultano esaurite;
- con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha proceduto all'adeguamento in aumento della componente tariffaria RE, in coerenza con l'adeguamento già disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com, e della componente RET;
- con la medesima deliberazione 711/2018/R/com l'Autorità ha, altresì, rimandato al successivo aggiornamento tariffario la valutazione dell'opportunità di procedere ad un ulteriore incremento delle componenti tariffarie RE e RET, comunque con efficacia non anteriore al 1 gennaio 2020;
- gli uffici dell'Autorità stanno valutando gli effetti che derivano dall'applicazione della componente tariffaria RET, che negli ultimi anni è stata costantemente adeguata al rialzo, sul mercato dell'energia elettrica, in particolare in relazione alla sua applicazione ai generatori termoelettrici a gas;
- le valutazioni preliminari condotte dagli uffici dell'Autorità rilevano la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici circa la possibilità e opportunità di prevedere modifiche nelle modalità di applicazione della componente tariffaria RET;
- il conto di cui al comma 70.1, lettera a), della RTDG, alimentato dalle componenti RE/RET, pur oggetto di adeguamento a valere dall'1 gennaio 2019, continua ad evidenziare un disallineamento, nel medio termine, tra oneri e gettiti previsti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con l'obiettivo di riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com e tenuto conto del peggioramento del fabbisogno economico del conto A3, procedere ad un aumento delle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} per i soli utenti domestici, lasciando invariate le aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per gli altri utenti;
- adeguare in aumento gli elementi A_{2RIM} , A_{4RIM} e A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- riattivare la componente tariffaria UG1;
- confermare le attuali aliquote delle componenti RE e RET anche per il primo trimestre 2020, anche nelle more di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di una riforma dell'applicazione della componente tariffaria RET, come sopra delineato;
- adeguare provvisoriamente in aumento l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin:
 - di 30 milioni di euro entro il 15 aprile 2019;
 - di 15 milioni di euro entro il 31 maggio 2019;
 - di 20 milioni di euro entro il 15 giugno 2019a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 711/2018/R/com, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019 sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.

- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 7 della deliberazione 711/2018/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6*, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6*, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 1.7 Le percentuali di ripartizione della componente *ARIM* di cui al comma 39.6 del TIT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019 sono:
- 16,86% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT;
 - 0,33% di *ARIM* sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT;
 - 16,05% di *ARIM* sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT;
 - 3,26% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 48.1, lettera d) del TIT;
 - 3,10% di *ARIM* sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 48.1, lettera h), del TIT;
 - 47,53% di *ARIM* sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT;
 - 2,35% di *ARIM* sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l), del TIT;
 - 8,04% di *ARIM* sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT;
 - 2,48% di *ARIM* sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 48.1, lettera r), del TIT.
- 1.8 Il 100% della componente *ASOS* è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 711/2018/R/com, sono confermati.
- 2.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.3 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.
- 2.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.4 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.

Articolo 3

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 3.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin
- di 30 milioni di euro entro il 15 aprile 2019;
 - di 15 milioni di euro entro il 31 maggio 2019;
 - di 20 milioni di euro entro il 15 giugno 2019
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini